

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE

CONTRIBUTO UNIFICATO PER I GIUDIZI IN MATERIA CIVILE, DI LAVORO, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA SCHEMA IMPORTI DOVUTI AL 27 Ottobre 2014

ATTENZIONE:

1. La presente Tabella non può ritenersi esaustiva di tutte le possibili applicazioni della normativa e non garantisce l'esattezza degli importi.

2. Il valore del processo deve risultare da apposita dichiarazione da riportarsi nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nella nota di iscrizione a ruolo (*); in assenza della stessa per il giudizio sarà dovuto un C.U.:

2.1) di € **1.686,00** per i giudizi davanti all'AGO;

2.2) di € **6.000,00** per i Giudizi avanti all'Autorità amministrativa;

2.3) di € **1.500,00** per i giudizi avanti l'autorità Tributaria

(*) Con Circolare del 29-9-03 il Ministero ha chiarito che la dichiarazione può essere anche autonoma dal testo dell'atto introduttivo purché, sottoscritta dal difensore, venga resa e presentata al momento dell'iscrizione a ruolo.

3. L'esenzione dal C.U. deve risultare da apposita dichiarazione da riportarsi nelle conclusioni dell'atto introduttivo;

4. L'attore o ricorrente che proponga domanda riconvenzionale, oltre alla domanda principale o che avanza domanda di chiamata in causa è tenuto ad integrare il Contributo unificato per il maggior valore;

Ovvero ulteriore il C.U. è dovuto da **parte attrice** allorché ad integrazione della domanda iniziale

4.1) modifica la domanda stessa;

4.2) avanza domanda riconvenzionale;

4.3) formula richiesta di chiamata in causa;

5. Il convenuto o resistente che modificano la domanda o propongano domanda riconvenzionale o formulano richiesta di chiamata in causa sono tenute a farne espressa dichiarazione ed a procedere al contestuale pagamento di autonomo contributo unificato pari al valore della domanda proposta;

Ovvero **parte convenuta/ resistente**, è tenuta al pagamento di autonomo C.U. allorché:

5.1) modifica la domanda stessa ovvero propone domanda riconvenzionale;

5.2) formula richiesta di chiamata in causa;

5.3) interviene volontariamente in giudizio;

5.4) propone appello incidentale;

5.5) propone ricorso per cassazione incidentale;

6. La parte intervenuta autonomamente nel giudizio civile è tenuta a farne espressa dichiarazione ed a procedere al contestuale pagamento di autonomo contributo unificato pari al valore della domanda proposta;

7. Nel giudizio esecutivo Il creditore intervenuto non è tenuto al pagamento di alcun C.U. ad eccezione che si surroggi al creditore procedente e presenti istanza di vendita in sua vece;

8. Al momento dell'iscrizione della causa civile a ruolo o della presentazione dell'istanza di fissazione della vendita nel processo esecutivo, la parte è tenuta versare la somma di euro **27,00** a titolo di pagamento forfettizzato per le spese di cancelleria. (Art. 30 DPR 115/02 così come modificato dalla c.d Legge di stabilità 2014)

9. Detto importo non è dovuto per i giudizi avanti al Giudice di Pace per giudizi con valore sino ad € 1.033,00;

10. La mancata indicazione del numero di Fax e dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nell'atto introduttivo determina l'aumento del 50% del Contributo Unificato dovuto.

11. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE

Stralcio DPR n. 115/02

ART. 1 (L)

(Oggetto)

1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione.

Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

ART. 2 (L)

(Ambito di applicazione)

1. Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o più degli stessi processi.

2. Le spese del processo amministrativo, contabile e tributario sono, inoltre, regolate dalle norme speciali della parte VIII del presente testo unico.

ART. 3 (R)

(Definizioni)

1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:

- a) "magistrato" è il giudice o il pubblico ministero, anche onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni dei codici di procedura penale e civile;
- b) "magistrato professionale" è il magistrato che ha uno stabile rapporto di servizio con l'amministrazione;
- c) "magistrato onorario" è il giudice di pace, il giudice onorario di tribunale, il vice procuratore onorario, il giudice onorario aggregato;
- d) "giudice popolare" è il componente non togato nei collegi di assise;
- e) "esperto" è il componente privato dell'ufficio giudiziario minorile, dell'ufficio giudiziario di sorveglianza, dell'ufficio giudiziario agrario;
- f) "ufficio giudiziario" è l'ufficio del magistrato competente secondo le norme di legge e le disposizioni dei codici di procedura penale e civile;
- g) "ufficio" è l'apparato della pubblica amministrazione strumentale all'ufficio giudiziario, con esclusione in ogni caso dell'ufficio finanziario;
- h) "ufficio finanziario" è l'ufficio dell'amministrazione finanziaria competente secondo l'organizzazione interna;
- i) "funzionario addetto all'ufficio" è la persona che svolge la funzione amministrativa secondo l'organizzazione interna;
- l) "ufficiale giudiziario" è la persona che svolge la funzione secondo l'organizzazione interna degli uffici notificazioni e protesti (UNEP);
- m) "notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario", ai fini delle spettanze degli ufficiali giudiziari, è la trasmissione della notizia di un atto o la trasmissione di copia di un atto;
- n) "ausiliario del magistrato" è il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge;
- o) "processo" è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale;
- p) "processo penale" è il procedimento o processo penale e penale militare;
- q) "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" è l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico;
- r) "annotazione" è l'attività su supporto cartaceo o informatico per riportare il dato nei registri;
- s) "prenotazione a debito" è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero;
- t) "anticipazione" è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile;
- u) "sanzione pecuniaria processuale" è la somma dovuta sulla base delle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, recuperabile nelle forme previste per le spese;
- v) "sanzione amministrativa pecuniaria" è la sanzione pecuniaria,

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE

anche derivante da conversione della sanzione interdittiva, dovuta dalle persone giuridiche, dalle società e dalle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

z) "concessionario" è il soggetto incaricato ai sensi dell'art. 4, del D. Lgs.vo n. 237/97

Titolo II

Disposizioni generali relative al processo penale

ART. 4 (L)

(Anticipazione delle spese)

1. Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'art. 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'art. 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico;

ART. 5 (L)

(Spese ripetibili e non ripetibili)

1. Sono spese ripetibili:

- a) le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni;
- b) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo;
- c) le spese e le indennità per i testimoni;
- d) gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; (ad esclusioni degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall'art. 143 codice di procedura penale;))
- e) le indennità di custodia;
- f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato;
- g) le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi;
- h) le spese straordinarie;
- i) le spese di mantenimento dei detenuti;
- i-bis)** le spese relative alle prestazioni previste dall'art. 96 del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime.

2. Sono spese non ripetibili:

- a) le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti;
- b) le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione.

3. Fermo quanto disposto dall'art. 696, del codice di procedura penale, non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero.

ART. 6 (L)

(Remissione del debito)

1. Se l'interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in libertà.

2. Se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell'art. 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

3. La domanda, corredata da idonea documentazione, è presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al magistrato competente, fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in corso.

ART. 7 (R)

(Rogatorie all'estero)

1. Fermo quanto disposto dall'art. 696, del codice di procedura penale, le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE

Titolo III

Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Art. 8 (L)

(Onere delle spese)

1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.

2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prestate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.

PARTE II

VOCI DI SPESA

Titolo I

Contributo unificato nel processo civile e amministrativo e tributario

Art. 9 (L)

(Contributo unificato)

1. È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo **quanto previsto** dall'art. 10.

1. **bis.** Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'art. 13, comma 1.

Art. 10 (L)

(Esenzioni)

1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.

2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.

3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.

4. [abrogato con finanziaria 2010]

5. [abrogato con finanziaria 2010]

6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

6. **bis.** Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfettizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.

Art. 11 (L)

(Prenotazione a debito del contributo unificato)

1. Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE

Art. 12 (L)

(Azione civile nel processo penale)

1. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.

2. Se è chiesta, anche in via provvisoria, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13.

Art. 13 (L)

(Importi)

1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) € **43,00*** per i processi di valore fino a 1.100 €, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1 bis, per i procedimenti di cui all'art. 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'art. 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898

b) € **98,00*** per i processi di valore superiore a € 1.100 e fino a € 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;

c) € **237,00*** per i processi di valore superiore a € 5.200 e fino a € 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) € **518,00*** per i processi di valore superiore a € 26.000 e fino a € 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;

e) € **759,00*** per i processi di valore superiore a € 52.000 e fino a € 260.000;

f) € **1.214,00*** per i processi di valore superiore a € 260.000 e fino a € 520.000;

g) € **1.686,00*** per i processi di valore superiore a € 520.000.

* (importi modificati dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90)

1. bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione. (La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge - 01-01-2012)

1. ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al D. Lgs. n. 168/03, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1-bis.

1. quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e lo obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (La disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal 31-01-13)

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a € **278,00**.

Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà.

Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500,00 € il C.U. è pari a € 43,00.

Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a € 168,00.

(intero comma modificato dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90)

2. bis. Fuori dei casi previsti dall'art. 10, comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione, oltre al C.U., è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.

3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1 bis.

Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

3 bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 546/92, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà;

4. [abrogato dalla Finanziaria 2010]

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE

5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a € 851,00*.

6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'art. 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f)

* (importo modificato dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90)

6 bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di **€ 300,00.**

Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'art. 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

b) Per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3);

c) Per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previste dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di **€ 1.800,00;**

d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di € 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad € 200.000; per quelle di importo compreso tra € 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di € 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di € è pari ad € 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di € 6.000; (*comma sostituito con Legge Stabilità 2013. Si applica ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della legge Stabilità [1° Gennaio 2013]*).

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di € 650. I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso.

L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio.

Ai fini predetti la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.

Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove."; (Si applica ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della legge Stabilità 01-01-13).

(Il contributo di cui all'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico di cui al D.P.R. n. 115/02, come da ultimo modificato dal comma 25, lettera a), del presente articolo, è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione)

6 ter. Abrogato

6 quater. Per i ricorsi principale e incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

a) € 30,00 per controversie di valore fino a € 2.582,28;

b) € 60,00 per controversie di valore superiore a € 2.582,28 e fino a € 5.000,00;

c) € 120,00 per controversie di valore superiore a € 5.000,00 e fino a € 25.000,00 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;

d) € 250,00 per controversie di valore superiore a € 25.000,00 e fino a € 75.000,00;

e) € 500,00 per controversie di valore superiore a € 75.000,00 e fino a € 200.000,00;

f) € 1.500,00 per controversie di valore superiore a € 200.000,00.

Art. 14 (L)

(Obbligo di pagamento)

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE

2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.

3 bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato per ciascun atto impugnato anche in appello*, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del D. Lgs.vo n. 546/92, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. (* aggiunto con Legge Stabilità 2014)

3 ter. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29, del D. Lgs.vo n. 163/06.

Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b) del D. Lgs.vo n. 104/10, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste

Art. 15 (R)

(Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato)

1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.

2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.

Art. 16 (L)

(Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato)

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.

1 bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'art. 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.

Art. 17 (L)

(Variazione degli importi)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 400/88, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvate le variazioni agli importi e agli scaglioni di valore di cui all'articolo 13, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti.

Art. 18 (L)

(Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato)

1. Agli atti e provvedimenti del processo penale, con la sola esclusione dei certificati penali, non si applica l'imposta di bollo.

L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato.

L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali.

Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE

2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.

... (OMISSIS) ...

Art. 30 (L)

(Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile)

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di € 27,00, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo.

2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'imputante e del difensore.

... (OMISSIS) ...

Capo II

Condizioni per l'ammissione al patrocinio

ART. 76 (L)

(Condizioni per l'ammissione)

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 10.766,33

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

4 bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli artt. 416-bis del cod. pen., 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. n. 43/7,3 limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al D.P.R. n. 309/90, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.

4 ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto

... (OMISSIS) ...

Capo VI

Effetti dell'ammissione al patrocinio

Art. 131 (L)

(Effetti dell'ammissione al patrocinio)

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

a) il contributo unificato nel processo civile, amministrativo e nel processo tributario;

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE

- b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile;
- c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;
- d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
- e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del D. Lgs.vo n. 347/90
- f) i diritti di copia.

3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.

4. Sono spese anticipate dall'erario:

- a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
- b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
- c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;
- d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile; le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
- f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'art. 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

... (OMISSIS) ...

Titolo V

Processo in cui è parte l'amministrazione pubblica

Art. 158 (L)

(Spese nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse)

1. Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico della amministrazione:

- a) il contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario;
- b) l'imposta di bollo nel processo contabile;
- c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
- d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
- e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.

2. Sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.

3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.

... (OMISSIS) ...

Art. 260 (R)

(Imposta di bollo)

ABROGATO Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo tributario.